

Non mi rimane quindi che prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e ringraziarlo delle cortesi parole indirizzate alla città che ho l'onore di rappresentare.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Valvassori-Peroni al ministro di agricoltura, industria e commercio « per conoscere le ragioni che determinarono la soppressione del sussidio governativo alla cattedra ambulante d'agricoltura di Milano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Il Ministero d'agricoltura non ha mai pensato di sopprimere il sussidio alla cattedra ambulante di agricoltura di Milano, la quale è tra le più benemerite ed esplica lodevolmente l'opera propria, tanto che parecchie volte il Ministero stesso ha avuto occasione di lodare il personale che la dirige.

Il fatto invece andò diversamente. Come all'onorevole interrogante è noto, le cattedre ambulanti di agricoltura sono rette dalla legge del 14 luglio 1907, n. 513, per effetto della quale sono governate da consorzi autonomi, lontani dalle ingerenze dirette dello Stato, e sottratti alle mutevoli vicende delle amministrazioni locali. Contemporaneamente l'articolo 2 di detta legge dispone che « i Consorzi costituiti o che si costituiscono a tale scopo col concorso del Governo, s'intendono continuativi, salvo modificazioni o soppressioni deliberate dagli Enti interessati autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa e approvate dal Ministero ».

Ora tra gli enti che concorrono alla dotazione della cattedra ambulante di Milano vi è la provincia di Milano, la quale, per quanto il Ministero, con lettera e con la parola diretta del proprio rappresentante presso la Cattedra, abbia fatto ripetutamente comprendere che questa disposizione di legge è obbligatoria tanto per il Governo che per gli enti locali, non ha voluto deliberare che il sussidio fosse continuativo.

Come l'onorevole interrogante vede, il Governo non può consentire a questa che è una aperta violazione di legge. Quando il Consiglio provinciale di Milano avrà riconosciuto che deve concorrere al mantenimento di questa benemerita istituzione nel modo che la legge impone, cioè con un sussidio continuativo e non temporaneo, il Governo farà il suo dovere verso la Cattedra ambulante

di Milano e sarà lieto di continuare nella concessione del sussidio, come prova anche della benevolenza che quella Cattedra si è meritata.

PRESIDENTE. L'onorevole Valvassori-Peroni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALVASSORI-PERONI. Sono dolente di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. La legge del 17 luglio 1907 dà facoltà alle provincie e ai comuni di inscrivere fra le spese obbligatorie i sussidi annui a cattedre ambulanti, ma non impone ciò per obbligo, e questo è importante di avvertire. Ora la provincia di Milano, che è il maggior ente contributivo della cattedra ambulante, perchè contribuisce sul suo bilancio per 36 mila lire, non ha creduto, per ragioni che ha esposto e copiosamente lumeggiate in un suo memoriale spedito al Governo, di accedere all'idea dell'obbligo.

Senonchè, con circolare del 24 agosto 1910, il Ministero di agricoltura invitava ancora il comune e la provincia di Milano ad ottemperare al precetto della legge del 1907. Ora di qual precetto è fatta parola in quella legge? La legge ha creato una facoltà; non ha imposto un onere di fare o non fare; ed è qui il nodo della questione.

Il Ministero nella sua circolare minacciava la provincia, se non avesse ottemperato alla legge, di togliere il sussidio alla cattedra ambulante, e di fatti poco dopo alla cattedra ambulante di Milano fu tolto il sussidio, e sul bilancio 1911-12 non ha ancora percepito un centesimo.

Quest'atto del Ministero ha dato luogo a svariati commenti che io qui non voglio rilevare. Noto soltanto che il Ministero dovrebbe porsi chiaro il dilemma; dovrebbe cioè non obbligare le provincie e i comuni a dare un'errata interpretazione della legge ma seguire la via maestra.

Crede il Governo che provincie e comuni debbano coattivamente e continuamente intervenire nel consorzio delle Cattedre? Ebbene alla vecchia legge del 1907 un'altra ne sostituisca, nella quale comuni e provincie siano chiamati ad inscrivere fra le spese obbligatorie i sussidi per le Cattedre ambulanti. Così si avrà anche quello stato giuridico che invano con la legge del 1907 si è cercato di avere.

Ecco brevemente le ragioni per le quali non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.